

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ARTES"



1. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita una associazione culturale senza scopo di lucro denominata: "ARTES", con sede in Roma alla via Rocca di Papa, 18 - 00179 Roma.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea



straordinaria. Il marchio "Associazione ARTES" regolarmente registrato è di esclusiva titolarità dell'Associazione stessa.

Il marchio potrà essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio direttivo e secondo le modalità previste dalla relativa delibera.

2. SCOPO.

L'Associazione Culturale ARTES è apolitica ed a carattere volontaristico e non ha finalità di lucro.

L'Associazione ha come finalità la promozione dell'arte e dello sport in genere, con particolare riguardo al tango argentino, in ogni suo aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia.

Ha come finalità la promozione e la gestione di iniziative, servizi, attività culturali, turistiche, ricreative e potrà svolgere anche attività commerciali secondarie subordinate e marginali atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche in collaborazione con soggetti pubblici, privati e ad altre associazioni, sempre nel rispetto degli scopi sociali. Scopo dell'Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative.

Per il conseguimento del suddetto scopo, l'Associazione può anche:

- a) promuovere la cultura artistica in generale, ed in particolare quella del Tango, attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali;
- b) aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali;
- c) organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi anche di tipo formativo, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) Promuovere iniziative ricreative: intrattenimenti musicali, teatrali sia da parte di soci che di estranei, pranzi e cene sociali;
- e) pubblicare stampa periodica e non in ogni sua forma;
- f) acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video;
- g) acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali;
- h) promuovere l'attività artistica in ogni sua forma ed espressione;
- i) intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

E' interesse dell'Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale. E' interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti culturali ed artistici, a programmi

didattici e di formazione nei settori opportuni. Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo.

3. ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

Chiunque può associarsi a "ARTES" purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto.

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Tecnici
- Atleti
- onorari.



I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Non è possibile acquisire tale titolo a posteriori.

I soci ordinari devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione si intende accolta con effetto immediato se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente.

I soci sostenitori sono le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione si intende accolta con effetto immediato se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente. I soci, in quanto benefattori dell'associazione, vengono insigniti del titolo di benemeriti e possono ricevere servizi e benefici addizionali rispetto agli altri soci. Tali benefici, vengono decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo base alle disponibilità dell'associazione.

I soci Tecnici sono coloro che per conto dell'Associazione svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'Associazione stessa. Devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione si intende accolta con effetto immediato se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente.

I soci Atleti sono coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale. Devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione si intende accolta con effetto immediato se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente.

I soci onorari sono coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo in quanto si sono particolarmente distinti per meriti culturali o artistici nell'ambito del Tango argentino così come inteso nell'Art. 2 del presente statuto.

Le modalità e le condizioni di associazione ARTES ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo ed in mancanza da Codice Civile.

Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono obbligati a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota è pari, per il primo anno, a 2 euro, per tutte le categorie di soci ed a 20 euro per i soci sostenitori e potrà essere rideterminata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

L'organo amministrativo può disporre il pagamento di quote associative aggiuntive in relazione alle necessità legate a particolari eventi associativi.

La quota associativa è intrasmissibile. La quota ed il contributo associativi non sono rivalutabili.

4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni socio ha diritto a:

- partecipare a tutte le attività associative, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- partecipare alle assemblee, con diritto di voto;
- essere eletto negli organi direttivi dell'Associazione;
- consultare liberamente le deliberazioni e i libri sociali.

I soci devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione tango Argentino;
- tenere un comportamento consono ed adeguato ai massimi standard di educazione e rispetto verso le cose e le persone.

5. PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO E DI AFFILIAZIONE

La qualifica di socio si perde per:

- a) Recesso ai sensi dell'art. 24, secondo comma del Codice Civile;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 7 (sette) giorni dalla scadenza, salvo diverso termine disposto dall'organo amministrativo;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dall'organo amministrativo in carica previo parere vincolante dell'organo di garanzia, se nominato, qualora:
 - i. il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - ii. il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione.
 - iii. siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo (per esempio: il socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio).
 - iv. il socio abbia promosso od effettuato direttamente od indirettamente iniziative con finalità analoghe a quelle promosse dall'Associazione, ma non organizzate da la Associazione Tango Argentino stessa, senza il consenso del Consiglio Direttivo.

d) decesso.

I soci onorari perdono la qualifica di associato solo nei casi indicati alle lettere a), c) e d).

6. SOSPENSIONE

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi indizi gravi precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia tenuto uno dei comportamenti indicati ai punti b) e c) del precedente articolo, può disporre, a proprio insindacabile giudizio e per il tempo che riterrà necessario, nei suoi confronti la sospensione temporanea della qualità di socio.

Tale provvedimento cautelare ha efficacia dal momento della sua comunicazione e sospende l'efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo ogni attività all'interno della Associazione ARTES fino all'intervenuta revoca della sospensione.

La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro due mesi dal giorno dell'avvenuta comunicazione all'interessato, un provvedimento disciplinare o di esclusione.

7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Sono organi facoltativi dell'Associazione:

- il Vicepresidente;
- Garante o il Collegio dei Garanti;
- Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi facoltativi possono essere istituiti dall'assemblea ordinaria dei soci.

8. ASSEMBLEA.

L'Assemblea è il massimo organo della Associazione ARTES e verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente la politica associativa, approva e modifica lo Statuto, elegge, tra i soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Garanti e quello dei Revisori dei Conti, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente su mandato del Consiglio Direttivo. La convocazione deve avvenire tramite pubblicazione dell'ordine del giorno con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione, con avviso da esporre nella sede almeno quindici giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo può indicare modalità di convocazione diverse, ma sempre garantendo la pubblicità e la chiarezza della convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da un numero di Soci che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

L'assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi associativi e non sospesi. Ogni socio con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio (purché il delegato abbia a sua volta diritto di voto) rilasciando idonea delega. Ogni socio delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria:

L'assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea delibera sul bilancio preventivo, sul



[Handwritten signature]

bilancio consuntivo, sulla nomina degli organi dell'Associazione e delibera su qualunque argomento che viene sottoposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in ordine alla vita dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera a maggioranza di due terzi dei presenti sulle modifiche dello statuto (sullo scioglimento dell'Associazione, vedasi articolo 15).

9. CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per il governo e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è formato dal numero dispari di membri indicati dal Consiglio direttivo uscente. E' fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche in altre società o associazioni culturali con finalità come inteso nell'Art. 2 del presente statuto.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione delle modalità della riunione da inviare ai consiglieri 2 gg prima della riunione (1 giorno se urgente). L'invio di tale avviso può essere fatto in qualunque forma purché risulti la sua ricezione.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno due terzi dei componenti.

Il Consiglio Direttivo, se convocato, è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si intende comunque totalitario nel caso in cui il consigliere assente abbia fatto pervenire idonea dichiarazione di essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio e di non opporsi alla loro trattazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione,
- determina le quote associative,
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati
- stabilisce le modalità di votazione dell'Assemblea,
- attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega. Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare il suo sostituto fra i tesserati dell'Associazione. Qualora per tali motivi venisse meno la metà più uno dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo organo amministrativo.

10. PRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i bilanci in Assemblea.

L'Assemblea può deliberare di non nominare un Consiglio Direttivo e di affidare i più ampi poteri per il governo e la gestione dell'Associazione al solo Presidente, che dura in carica tre anni. In questo caso il Presidente ha l'obbligo di riferire all'Assemblea almeno una volta al mese sulle attività da svolgere e/o svolte per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni e/o ratifiche.

Nel caso in cui il Presidente non possa, per cause di forza maggiore, convocare l'Assemblea e non sia stato nominato un Vicepresidente e non vi sia in carica un consiglio Direttivo, l'assemblea potrà essere convocata nell'ordine: dal garante (o dal Presidente in caso di collegio), in mancanza dal Revisore (o dal Presidente in caso di collegio), in mancanza da qualunque socio attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana o su un quotidiano di tiratura nazionale almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

11. VICEPRESIDENTE.

Il Vicepresidente, qualora nominato, svolge le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento e per il tempo necessario.

In caso di dimissioni o morte del Presidente il Vicepresidente, se nominato, ricoprirà tale funzione fino all'elezione del nuovo presidente.

12. GARANTE / COLLEGIO DEI GARANTI

La Associazione ARTES potrà avere un Garante o il Collegio dei Garanti, il quale durerà in carica tre anni, sarà composto da uno o da tre soci. In questo caso eleggerà al proprio interno un Presidente.

Il collegio dei garanti delibera a maggioranza.

La carica di garante è incompatibile con qualsiasi carica dirigenziale.

È un organo di garanzia con funzioni arbitrali.

Esso decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra gli organi della Associazione ARTES o tra questi ultimi e i soci e tra i soci tra di loro su questioni attinenti la vita dell'Associazione, secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione non impugnabile, da comunicarsi agli interessati entro sessanta giorni dall'ultimo atto istruttorio. Il giudizio deve garantire il diritto al contraddittorio.

13. IL REVISORE DEI CONTI / IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


La Associazione ARTES potrà avere un Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti il quale durerà in carica tre anni e avrà il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso deve presentare annualmente all'Assemblea una relazione sul bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un Presidente. In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il supplente più anziano per età.

14. FONDO COMUNE ED ESERCIZIO SOCIALE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni dell'Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle



erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

La durata dell'esercizio sociale viene stabilita in 12 mesi dallo 01 settembre al 31 agosto di ogni anno solare salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo protempore vigente.

L'organo amministrativo deve predisporre il rendiconto sociale, sia preventivo sia consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto, sia preventivo sia consuntivo, deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea che deve approvarlo.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA.

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci o altri organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, è competente l'Ornamento di Garanzia dell'Associazione se nominato.

Nel caso in cui non sia stato nominato l'Organo di Garanzia dell'Associazione, dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato del Centro.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede in Roma, presso la sede del Centro e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgerà in lingua italiana.

16. SCIoglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione ARTES deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi della Associazione ARTES, oppure saranno devoluti ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.

Jose Mauricio Barzera Gonzalez

